



COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

PROVINCIA DI PERUGIA

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

RIDUZIONE TARIFFARIA PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che la **REGIONE DELL'UMBRIA**, ai sensi dell'art. 43 della Legge 13.5.2009, n. 11, ha messo a disposizione dei Comuni risorse finanziarie destinate alla concessione di **agevolazioni** tariffarie nei confronti dei titolari di **Utenze Domestiche della TARSU**, che versano in condizioni di disagio sociale ed economico.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.02.2011, sono stati fissati i criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi economici, così riassumibili:

Erogazione del contributo economico alle seguenti utenze della TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani):

- soggetti passivi persone fisiche con un valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare inferiore a € 11.000,00.

La riduzione, nel limite massimo del contributo concesso, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, entro il termine del 30/04/2011, a pena di decadenza.

In ogni caso la riduzione di cui sopra non è cumulabile con le riduzioni di cui all'art. 2, comma 2 e all'art.13 del presente regolamento che testualmente recitano:

Art. 2 – Zona di applicazione

Nelle zone diverse da quelle di cui sopra, ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa interna previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art. 13 – Riduzione di tariffa

Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

	Perc. riduzione
a - abitazione con unico occupante;	33
b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;	33
c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b, risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;	33

Tuoro sul Trasimeno, lì 28 marzo 2011

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(Rag. Raniero Belardinelli)